



**Studio Chirico**  
Commercialisti Associati

## **CIRCOLARE INFORMATIVA OTTOBRE N. 10/2024**

**A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 ottobre al 15 novembre 2024.

Le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art. 7, D.L. 70/2011.

### **Versamenti Iva mensili**

Scade il 16 ottobre il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre (codice tributo 6009).

### **Versamento dei contributi Inps**

Scade il 16 ottobre il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

### **Versamento delle ritenute alla fonte**

Scade il 16 ottobre il termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di settembre dai sostituti d'imposta.

### **Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali**

Scade il 25 ottobre, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente ed anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del terzo trimestre.

### **Modello Redditi, IRAP, Modello 770**

Scade il 31 ottobre il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate del modello delle dichiarazioni dei redditi, Irap e del modello 770 per i dati riferiti al periodo d'imposta 2023.

### **Modello IVA TR**

Il 31 ottobre è l'ultimo giorno per l'invio telematico dell'istanza di rimborso/compensazione del credito Iva relativo al terzo trimestre 2024.

### **Remissione in bonis**

Scade il 31 ottobre il termine per l'esercizio della remissione in bonis: chi ha dimenticato di esercitare una opzione, di effettuare un adempimento oppure di inviare una comunicazione, necessari per fruire di benefici fiscali o per accedere a regimi opzionali, può sanare la propria posizione con le modalità previste dall'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012.

### **Presentazione elenchi Intra 12 mensili**

Scade il 31 ottobre il termine per l'invio telematico degli elenchi Intra 12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto da parte di enti non commerciali ed agricoltori esonerati.

### **Presentazione del modello Uniemens Individuale**

Scade il 31 ottobre il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al nostro studio.

Lecco, lì 16 ottobre 2024

## **INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2024**

### **Ulteriore documentazione relativa al periodo d'imposta 2023 per integrazione dichiarazioni**

In relazione alle persone fisiche, va rammentato che nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d'imposta 2023 in precedenza non consegnata allo studio, entro la scadenza del 31 ottobre 2024 sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi 2024, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente ("Correttiva nei termini").

Allo stesso modo, sarà ancora possibile entro tale data predisporre la dichiarazione per il 2023 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla.

L'invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione stessa.

Saranno ovviamente applicabili le sanzioni per i versamenti d'imposta non effettuati, qualora dalla dichiarazione dovesse risultare un debito d'imposta.

Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti degli acconti o dei saldi di Irpef, Ires e Irap non eseguiti per l'esercizio 2023, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione; va comunque segnalato che oltre tale data le sanzioni derivanti dall'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso saranno superiori.

### **Investimenti all'estero**

Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione; la compilazione di tale quadro permette anche di dichiarare, ove dovuto, il debito relativo all'Ivie (imposta sul valore degli immobili all'estero) e all'Ivafe (imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti detenuti all'estero).

Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all'estero alla data del 31 dicembre 2023, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, etc.) sia patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d'arte, etc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo studio al fine di inserire il dato nella dichiarazione che sarà inviata entro il prossimo 31 ottobre 2024.

### **Visto di conformità crediti superiori a 5.000 euro**

L'apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendono utilizzare (o che hanno già utilizzato) crediti esposti su dichiarazioni relative al periodo di imposta 2023.

I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a 5.000 euro annui, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità e attendere, per l'utilizzo in compensazione orizzontale della quota di credito eccedente i 5.000 euro, il decimo giorno successivo a quello di spedizione telematica della dichiarazione da cui emerge il credito.

## RECUPERO ADEMPIMENTI: ENTRO IL PROSSIMO 31 OTTOBRE POSSIBILE LA “REMISSIONE IN BONIS”

Chi ha dimenticato di esercitare un'opzione oppure di inviare una comunicazione, adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali, può, attraverso l'istituto della c.d. “*remissione in bonis*” rimediare alla disattenzione entro il prossimo 31 ottobre, termine di scadenza a regime dei modelli dichiarativi, pagando una piccola penalità utilizzando il modello F24.

La possibilità, in vigore da alcuni anni in quanto contemplata dall'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 16/2012, non permette tuttavia di compensare l'importo della sanzione con eventuali crediti del contribuente e risulta esperibile solo se non vi sono state contestazioni nel senso di seguito descritto.

### Il principio fissato dalla norma

La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Siamo pertanto di fronte a una forma “*ristretta*” di ravvedimento operoso, valida soltanto nei casi in cui la svista riguardi adempimenti formali non eseguiti alle naturali scadenze.

### Caratteristiche dell'istituto

Per accedere al beneficio è necessario che il contribuente:

1. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
2. effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
3. versi contestualmente, tramite modello F24, l'importo della sanzione di 250 euro, senza possibilità di avvalersi della compensazione.

Nella sostanza, si tratta di una opportunità valevole per salvaguardare una scelta (sia pure con l'espletamento tardivo di un adempimento) che non produce alcun danno per l'Erario, nemmeno in termini di pregiudizio per l'attività di accertamento

### Obbligo di utilizzo del modello F24 “ELIDE”

Con riferimento alle modalità di versamento della sanzione tramite modello F24 va segnalato che l'Agenzia delle entrate ha comunicato i codici tributo da utilizzare:

- “8114” denominato “*Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS*”;
- “8115” denominato “*Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS 5 per mille*”,

sono utilizzati esclusivamente nel modello “*F24 Versamenti con elementi identificativi*” (F24 Elide), con le seguenti modalità di compilazione.

Il codice tributo da utilizzare è quindi 8114, in quanto 8115 è utilizzabile solo per il particolare caso in cui si debbano sanare le irregolarità relative alla comunicazione per l'ottenimento del 5 per mille.

Nella sezione “*Contribuente*”, sono indicati:

- nei campi “*codice fiscale*” e “*dati anagrafici*”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Nella sezione “*Erario ed altro*”, sono indicati:

- nel campo “*tipo*”, la lettera “*R*”;
- nel campo “*elementi identificativi*”, nessun valore;
- nel campo “*codice*”, il codice tributo;
- nel campo “*anno di riferimento*”, l'anno per cui si effettua il versamento (nella forma “*AAAA*”).

### Per quali ipotesi può essere usata la remissione *in bonis*

Nella tabella che segue sono descritte le ipotesi nella quali può essere utilizzato, con certezza, il rimedio descritto.

<b>Modello Eas</b>	<p>Per beneficiare della non imponibilità, ai fini Ires e Iva, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti non commerciali di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello Eas, al fine di consentire gli opportuni controlli.</p> <p>La trasmissione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente. Con la remissione <i>in bonis</i>, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello di dichiarazione successivo all'omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 250 euro.</p>
<b>Cedolare secca</b>	<p>La tardiva presentazione del modello con cui si dà conto della opzione per la cedolare secca nelle locazioni immobiliari può essere sanata a condizione che non si tratti di un mero ripensamento.</p> <p>Quindi, non è possibile la remissione se:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- è già stata pagata l'imposta di registro;</li><li>- non si è inviata la raccomandata all'inquilino, in quanto l'inadempimento non è verso l'Agenzia delle Entrate bensì verso altro soggetto.</li></ul>

### Trasparenza fiscale, consolidato fiscale, opzione Irap da bilancio, *tonnage tax*

Vi sono poi particolari regimi (tassazione per trasparenza nelle società di capitali, consolidato fiscale, opzione Irap da bilancio, *tonnage tax*) per i quali il c.d. Decreto Semplificazioni (D.Lgs. 175/2014), ha previsto che la manifestazione dell'opzione non venga più veicolata con l'invio di apposito modello, bensì all'interno della dichiarazione dei redditi.

Rimane, tuttavia, l'obbligo di presentare lo specifico modello approvato con provvedimento n. 161213 del 17 dicembre 2015 denominato “*Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione Irap*”, nei seguenti casi:

- variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della *tonnage tax*;
- interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell'opzione nel consolidato;
- perdita di efficacia o conferma dell'opzione per la trasparenza fiscale;
- opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap secondo le regole dell'articolo 5, D.Lgs. 446/1997, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione Irap in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d'imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare

l'opzione (ad esempio, primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività);

- opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della *tonnage tax* o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Redditi poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Redditi (ad esempio, società di persone, SP, anziché società di capitali, SC) in ragione della forma societaria in essere nell'annualità precedente.

Qualora la dimenticanza riguardi una di queste ipotesi, può essere validamente utilizzata la remissione *in bonis*.

### **Liquidazione Iva di gruppo**

Anche per quanto riguarda la liquidazione Iva di gruppo, il Legislatore:

- ha confermato che la volontà di avvalersi dell'Iva di gruppo deve essere comunicata esclusivamente dall'ente o società controllante;
- ha inteso semplificare gli adempimenti formali volti a comunicare l'esercizio dell'opzione per l'Iva di gruppo, che deve essere manifestato in sede di dichiarazione Iva annuale presentata nell'anno a decorrere dal quale si intende applicare il regime.

Tale opzione si realizza nel quadro VG ("*Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate*") del modello di dichiarazione Iva annuale.

### **Remissione *in bonis* anche per le opzioni effettuate in dichiarazione**

Il Legislatore ha esplicitamente previsto che per l'esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (provvedimento che ha introdotto l'istituto della remissione *in bonis*).

## CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

### Aspetti generali

#### Condizioni per l'accesso

Possono accedere al CPB i contribuenti tenuti all'applicazione degli Isa che abbiano applicato gli Isa nel 2023 (la compilazione "statistica" nel 2023 per i multiattività non autorizza al concordato); sono irrilevanti le cause di esclusioni Isa nel 2024 o 2025.

Possono accedere al concordato anche i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario.

Mentre per i soggetti Isa il concordato riguarda obbligatoriamente 2 anni (2024-2025), per i forfettari riguarda il solo 2024.

Le condizioni ostative sono classificabili nei seguenti raggruppamenti:

#### prima tipologia

1. presenza di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o a debiti contributivi.

I debiti devono essere definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

La causa viene meno in caso di estinzione, entro i termini di adesione, dei debiti in misura tale che l'ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore a 5.000 euro.

Non concorrono alla determinazione della soglia, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione purché non ricorrano cause di decadenza dei relativi benefici.

Per quanto riguarda gli atti impositivi conseguenti ad attività di controllo non rilevano, ad esempio, gli atti che al 31 dicembre sono stati oggetto di uno degli istituti definitivi del D.Lgs. 218/1997 oppure di una definizione agevolata ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 202, L. 197/2022, che abbiano in corso un regolare pagamento rateale.

Per le società, non rilevano i debiti tributari presenti in capo ai soci (condizione prevista per contribuenti Isa e forfettari);

2. mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno 1 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento (condizione prevista per contribuenti Isa e forfettari);

3. condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000 (reati penal-tributari), dall'articolo 2621, cod. civ. (false comunicazioni sociali), dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, c. p. (reati di riciclaggio), commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (condizione prevista per contribuenti Isa e forfettari).

#### seconda tipologia

aver conseguito nel 2023, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni (condizione prevista per i soli contribuenti Isa).

#### terza tipologia

sono preclusi dalla possibilità di accedere al concordato i soggetti che nel 2024 hanno realizzato una delle seguenti ipotesi:

1. adesione al regime forfetario (condizione prevista per i soli contribuenti Isa);

2. per le società o enti, aver posto in essere operazioni di fusione, scissione, conferimento (e cessione di ramo di azienda) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, ovvero, per le società o as-

sociazioni di cui all'articolo 5, Tuir, il fatto di essere interessate da modifiche della compagine sociale (condizione prevista per i soli contribuenti Isa).

Qualora il contribuente forfettario abbia superato la soglia di 85.000 euro nel 2023, con conseguente uscita dal regime dal 2024, non può applicare il concordato né con le regole dei forfettari, né con quelle dei soggetti Isa.

### **Modalità di adesione**

Per accedere al concordato il contribuente deve esercitare opzione tramite la dichiarazione dei redditi, da presentare (salvo proroghe) entro il 31 ottobre 2024.

Il termine previsto per aderire al CPB è perentorio, pertanto l'opzione non può avvenire con una successiva dichiarazione tardiva o integrativa; nel caso in cui sia già stata presentata la dichiarazione 2023 e si decida successivamente di aderire al concordato, è possibile presentare una correttiva nei termini entro il 31 ottobre.

L'Agenzia delle entrate ha precisato che la sezione Isa dedicata al concordato, così come la sezione VI del quadro LM per i forfettari, non devono essere compilate se i contribuenti non intendono aderire al concordato.

### **Cause di cessazione**

Il CPB cessa di avere efficacia al verificarsi, in uno dei periodi di imposta in cui è vigente, di uno dei seguenti casi:

1. cessazione o modifica dell'attività (per i soggetti Isa si considera modifica dell'attività il fatto di applicare un diverso Isa, mentre per il forfettario la causa di esclusione si applica se la nuova attività comporta un diverso coefficiente di forfettizzazione del reddito);
2. presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato (si tratta di situazioni particolari che sono state individuate con apposito Decreto, quali eventi straordinari o calamitosi, liquidazione ordinaria, cessione in affitto dell'unica azienda, etc.);
3. adesione al regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 (per i soli contribuenti Isa);
4. operazioni di fusione, scissione, conferimento (oltre che cessione dell'azienda) effettuate da società o enti, ovvero, modifiche della compagine sociale da parte di società o associazioni di cui all'articolo 5 Tuir (rileva solo l'ingresso di un nuovo socio, mentre non rileva il cambiamento delle quote di partecipazione da parte dei soci);
5. dichiarazione di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, Tuir, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir, di ammontare superiore al limite stabilito dal Decreto di approvazione o revisione dei relativi Isa maggiorato del 50%, ossia 7.746.853 euro (per i soli contribuenti Isa);
6. superamento del limite dei ricavi o compensi di cui all'articolo 1, comma 71, secondo periodo, L. 190/2014, maggiorato del 50% (per i soli contribuenti che applicano il regime forfettario), ossia 150.000 euro.

La cessazione produce effetti a partire dall'anno in cui si verifica: pertanto, se si verifica nel 2025, il concordato mantiene validità per il 2024.

### **Effetti dell'adesione**

Il primo vantaggio che si ottiene dal concordato preventivo è di tipo reddituale:

- i redditi e il valore della produzione Irap 2024 e 2025 (solo il 2024 per i forfettari) vengono concordati, quindi non rilevano eventuali maggiori redditi conseguiti;
- gli incrementi rispetto al 2023 vengono tassati in maniera agevolata con applicazione di un'imposta sostitutiva che varia dal 10% al 15% a seconda del risultato Isa conseguito per il 2023; per i forfettari la sosti-



tutiva sugli incrementi è del 10%, ridotta al 3% per i primi 5 anni di attività.

Per i soggetti trasparenti (società di persone o società di capitali che abbiano operato per il regime di trasparenza), la sostitutiva sugli incrementi di reddito deve essere versata pro quota dai singoli soci o associati.

I forfettari che superino il limite di 100.000 euro ma non quello di 150.000 euro, fuoriescono dal forfettario nel medesimo anno 2024, ma mantengono la validità del concordato; possono pertanto applicare le aliquote sostitutive sugli incrementi di reddito rispetto al 2023.

Qualora il contribuente abbia a disposizione perdite fiscali (pregresse riportate oppure derivanti da partecipazioni in società) queste possono essere utilizzate per abbattere il reddito concordato, fermo restando che il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro.

Il contribuente che decide di optare per l'imposta sostitutiva potrà calcolarla facendo riferimento esclusivamente all'eccedenza tra reddito concordato e reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a nulla rilevando le perdite pregresse o di periodo.

Rimangono inalterati tutti gli adempimenti fiscali e contabili.

L'Iva viene determinata in maniera ordinaria e rimangono invariati tutti i relativi adempimenti.

Il contribuente che concorda può beneficiare di tutti i benefici premiali Isa, anche quelli relativi all'Iva.

Nei confronti di tutti coloro che aderiscano al CPB, non possono essere effettuati gli accertamenti di cui all'articolo 39, D.P.R. 600/1973, salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria non ricorrano cause di decadenza dal CPB.

#### **Cause di decadenza**

I casi di decadenza sono riconducibili essenzialmente alla fedeltà dei dati indicati all'interno dei modelli dichiarativi e al corretto svolgimento di alcuni adempimenti.

La decadenza comporta il venir meno del concordato: pertanto, se si realizza nel 2025, travolge anche il 2024.

Si tratta dei seguenti casi in cui:

1. a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta:
  - l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
  - ovvero la commissione di altre violazioni di non lieve entità;
2. a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta, almeno del 30%, rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
3. sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
4. vengono meno o risulti l'insussistenza delle condizioni necessarie per accedere al concordato;
5. omissivo versamento delle somme dovute a seguito di concordato.

#### **Acconti**

Nel caso di adesione al concordato è dovuta una maggiorazione dell'acconto 2024; tale maggiorazione viene versata in occasione del versamento del secondo acconto (per la maggior parte dei soggetti, alla fine del mese di novembre).

Per i soggetti trasparenti (società di persone o società di capitali che abbiano operato per il regime di trasparenza), la maggiorazione deve essere versata pro quota dai singoli soci o associati.